



OSSERVATORIO REGIONALE BANCHE - IMPRESE  
DI ECONOMIA E FINANZA

**Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e finanza**

**STATUTO SOCIETA' CONSORTILE**



## **Titolo I**

### **Art.1- Denominazione, sede e della Società**

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del c.c., la società consortile S.r.l. denominata "Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza società Consortile a .r.l.". La Società ha sede in Bari.

La società nei casi consentiti dalla legge, così come negli articoli che seguono, può essere brevemente indicata e/o nominata con la sigla Osservatorio Banche-Imprese, "O.B.I." S.r.l. Cons. S.r.l..

### **Art.2 - Durata della società**

La durata della società è fissata al 31 dicembre dell'anno 2050 E potrà essere prorogata fatte salve le disposizioni di legge e di statuto.

La società potrà essere sciolta prima della suddetta scadenza con deliberazione favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale.

### **Art.3 - Scopo della Società**

La Società che non ha scopo di lucro si propone di favorire lo sviluppo della cultura d'impresa, il monitoraggio e la conoscenza dei processi di sviluppo territoriali a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno d'Italia ed alle aree in ritardo di sviluppo dell' Europa e del Mediterraneo , migliorando ed incentivando le relazioni di dialogo e di collaborazione tra i relativi sistemi creditizi, i relativi sistemi finanziari, i relativi sistemi imprenditoriali, i relativi sistemi istituzionali nonché gli altri soggetti interessati.

Promuovere lo sviluppo di azioni e attività sociali per la crescita del tessuto economico e sociale meridionale ,anche ispirandosi al dettato della legge 383/2000.

In particolare opera per:

- migliorare le relazioni di dialogo e di collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema finanziario, il sistema imprenditoriale ed il sistema istituzionale anche per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese per fabbisogni finanziari di investimento e di gestione, facilitare il processo di risanamento delle aziende, coinvolte in fenomeni di crisi finanziaria indotti da situazioni recessive generali e/o di settore;
- ricorrere ad azioni congiunte nell'intento di migliorare le condizioni strutturali in cui sono chiamati ad operare i soggetti economici e l'intero sistema delle regioni con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno;
- favorire le iniziative che promuovono lo sviluppo della domanda/offerta di servizi finanziari e creditizi innovativi incentivando altresì la diffusione delle nuove tecniche di finanziamento per gli investimenti sia produttivi che infrastrutturali;



- istituire stabili e durature relazioni di scambio e di cooperazione tra gli imprenditori e le aziende di credito presenti sul territorio per attivare nuovi investimenti e accrescere l'occupazione;
- fornire più concreti elementi di orientamento e supporto agli operatori che intendono rivestire un ruolo propulsivo nell'economia regionale;
- concorrere alla definizione di più adeguate politiche territoriali di sviluppo;
- supportare ogni utile iniziativa atta ad agevolare l'inserimento delle aziende meridionali nei Paesi esteri, nel quadro di accordi bilaterali di cooperazione, nonché di imprese europee ed extraeuropee nelle regioni con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno;
- sviluppare la conoscenza, la raccolta ed il monitoraggio dei dati relativi alla situazione economica delle regioni con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, rendendone disponibile ed agile la consultazione agli operatori economici delle stesse.
- Sviluppare iniziative e progetti a valere sui fondi europei;

La Società potrà, sia in Italia che all'estero:

- promuovere, anche mediante partecipazione diretta, la costituzione di società, associazioni temporanee e consorzi finalizzati tra imprese, anche in collaborazione di enti pubblici, con l'eventuale supporto di finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;
- effettuare ogni tipo di studio, ricerca, analisi o indagine, nei diversi settori;
- promuovere ed organizzare, anche direttamente, iniziative quali, ad esempio, manifestazioni, convegni, incontri, seminari, congressi, ecc. in ambito culturale ed economico;
- promuovere l'istituzione di corsi e seminari ed ogni altra attività per la formazione dell'imprenditore, della dirigenza e del personale, nonché, iniziative e centri per la consulenza alle imprese.
- Partecipare in enti e associazioni Onlus con finalità analoghe.

La Società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ivi compresa l'attività editoriale di ogni genere di pubblicazioni, e l'assunzione di partecipazioni, non rivolta al pubblico, necessarie o utili, e comunque strumentali, per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Art.4 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) diviso in tante quote quanti sono i soci in proporzione al valore del conferimento di ciascuno di essi.



## **TITOLO II**

### **Art.5 - Soci**

Possono essere ammessi in qualità di soci tutti i soggetti economici e coloro che, Banche, Associazioni, Enti ed Istituzioni, condividendone gli scopi e la missione, intendano aderire alla Società Consortile, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 7/8/9 e segg. del presente statuto. I soci possono essere fondatori, onorari e ordinari.

### **Art.5 Bis**

Sono soci onorari le persone fisiche e/o giuridiche che con elargizioni significative pari ad almeno il 30% del Patrimonio Netto dell'ultimo bilancio approvato, o con la loro attività e/o per le loro competenze professionali, abbiano maturato particolari benemerienze nei confronti dell'Osservatorio per almeno dieci anni consecutivi dalla costituzione dell'Associazione, che abbiano determinato in maniera evidente e documentabile la crescita e l'affermazione dell'Osservatorio stesso. La qualifica è assegnata dall'Assemblea con voto unanime dei presenti su proposta del C.d.A..

Con la medesima delibera, l'Assemblea determinerà altresì, nelle forme di legge, l'assegnazione di una quota delle riserve disponibili di patrimonio netto da attribuire agli stessi sotto forma di capitale sociale, nel limite massimo delle quote possedute dagli altri soci.

### **Art.6 - Quote sociali**

La quota di conferimento dei soci deve essere pari almeno a mille Euro ovvero ad un multiplo di essa. Ad ogni socio spetta un voto in Assemblea proporzionale alla quota posseduta rispetto al capitale sociale. Il socio non può possedere più del 10% del capitale sociale.

### **Art.7 - Quote sociali/aumento di capitale**

In caso di aumento del capitale le quote sociali devono essere interamente liberate e quelle di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione all'ammontare della quota da ciascuno posseduta. Nel caso di non sottoscrizione da parte dei soci possono essere offerte ad esterni.

### **Art.8 - Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per quello che concerne il loro rapporto con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci.

### **Art.9 - Trasferibilità quota sociali**

Le quote sociali sono trasferibili in tutto o in parte con il consenso del Consiglio di Amministrazione che deve comunicarlo ai soci per consentire loro di acquisire in toto o in parte la quota in preferenza ad altri nel termine di trenta giorni.



### **Art.10 – Recesso del socio**

Il socio che desidera recedere deve comunicare la propria volontà al Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dal termine dell'esercizio sociale.

La quota di pertinenza del socio che recede non è rimborsata e viene ripartita tra tutti i soci.

### **Art.11 - Finanziamenti dei soci**

I finanziamenti dei soci con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Salvo accordo contrario, detti finanziamenti, in deroga alla presunzione di cui all'art.1282 del c.c., si presumono infruttiferi di interessi.

## **Titolo II**

### **Art.12 - Organi della società**

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) l'Amministratore Delegato
- f) il Direttore Generale
- g) il Collegio Sindacale

Possono essere eletti negli Organi sociali soci e non soci, questi ultimi in persone particolarmente qualificate nelle materie rientranti nell'oggetto sociale, i primi se in regola con i versamenti delle quote societarie e dei contributi annuali di volta in volta deliberati. Tutte le cariche sociali possono essere gratuite.

### **Art.13 Decisioni dei soci**

I soci decidono sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci gli argomenti di cui all'art. 2479 secondo comma.



#### **Art.14 - Assemblea**

L'Assemblea, convocata a norma di legge e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Si considerano validamente costituite le Assemblee senza le formalità di convocazione qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti gli Amministratori e, se nominati, i Sindaci Effettivi.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno: la prima entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio, la seconda entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma delle attività. Nel bilancio di previsione saranno quantificati i contributi annuali ordinari posti a carico dei soci per consentire lo svolgimento regolare dell'attività.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio, può essere convocata successivamente comunque non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art.15 Assemblea- modalità di convocazione**

Le Assemblee possono essere tenute in qualunque luogo, purché in Italia, ovvero anche in videoconferenza, e sono convocate a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nei modi di legge.

In alternativa, la convocazione può avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica, comunque in modo da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata oltreché nei casi previsti dalla legge ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta o a mezzo delega della maggioranza del capitale sociale.

#### **Art.16 - Rappresentanze nell'Assemblea**

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un mandatario anche non socio.

La rappresentanza, che può essere conferita solo nel rispetto della legge, non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate.

#### **Art.17 - Assemblea - svolgimento**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea.



Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far constatare la regolarità dell'Assemblea stessa.

Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, occorrendo, degli scrutatori.

Le deliberazioni sono validamente assunte qualora intervenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

Nei casi di modifica dell'atto costitutivo, modifica sostanziale dell'oggetto sociale o modifica rilevante nei diritti dei soci, le deliberazioni sono validamente assunte qualora intervenga il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

#### **Art.18 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con i versamenti.

L'Assemblea, oltre alle attribuzioni previste dalla legge:

- approva il Piano pluriennale delle attività;
- approva il programma annuale delle iniziative con il relativo budget;
- approva il bilancio annuale;
- nomina il Presidente;
- nomina il Vice Presidente;
- nomina il Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Presidente del Collegio sindacale e i sindaci;
- ratifica la nomina del Direttore Generale;
- delibera l'aumento del capitale sociale.

#### **Art.19 - Consiglio di Amministrazione - Composizione**

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente della Società stessa e da un numero di consiglieri fino ad un massimo di sette.

Il Presidente e il Vice Presidente saranno nominati esclusivamente tra i soci fondatori dell'Associazione "Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza" costituita in data 14.11.1996.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di assenza ingiustificata per almeno due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione si decade dalla carica, previa delibera assembleare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale della Società, scelto al di fuori dei soci, e/o attribuire ad un amministratore delegato particolari deleghe.

L'Assemblea stabilisce il compenso spettante agli Amministratori. In ogni caso gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e degli oneri di soggiorno fuori sede sostenuti per ragioni del loro ufficio.



### **Art.20 - Consiglio di Amministrazione - Convocazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dovrà essere effettuato mediante lettera raccomandata almeno 5 giorni prima dalla data fissata o mediante telefax o posta elettronica da inviarsi almeno due giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di sua assenza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

### **Art.21 - Consiglio di Amministrazione - Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ferme restando le competenze previste per l'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

### **Art.22 - Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile una sola volta.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede l'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la facoltà di invitare, di volta in volta, rappresentanti del mondo istituzionale, economico-finanziario, scientifico ed accademico.

### **Art.23 - Vice Presidente**

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi.

Sostituisce il Presidente in casi di assenza o temporaneo impedimento.

### **Art.24 - Direttore generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La nomina dovrà essere ratificata dall'assemblea. Egli sovrintende all'organizzazione della Società e su delega del Consiglio di Amministrazione gestisce l'ordinaria amministrazione della Società.

Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea, del C.d.A. e, con poteri di indirizzo e controllo, alle riunioni di tutti gli organi preposti alla programmazione, progettazione ed attuazione delle attività della Società.





### **Art.25 - Collegio Sindacale**

La Società è controllata, quando è richiesto dalla legge, da un sindaco revisore e/o da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

## **TITOLO III**

### **Art.26 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo, entro i termini di legge e di statuto, provvederà alla formazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

### **Art.27 - Ripartizione utile**

L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

- a) il 5% alla Riserva Legale;
- b) il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e comunque non può essere distribuito utile ai soci a nessun titolo.

### **Art.28 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, conferendo ad essi tutti i poteri previsti dalla legge o quelli limitati che ritenesse opportuno conferire loro.

Per l'effettuazione degli adempimenti previsti dal precedente comma, l'Assemblea della Società delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

## **TITOLO IV**

### **Art.29 - Controversie**

Tutte le controversie che senza eccezione alcuna, tranne quelle imperativamente determinate dalla legge, dovessero insorgere tra i soci, la Società, gli Amministratori e i liquidatori o tra alcuni di essi, rispettivamente, sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto, i diritti e gli obblighi derivanti dalla rispettiva qualità o dall'esercizio delle rispettive funzioni, saranno inappellabilmente risolte da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Bari su richiesta della parte più diligente.



## TITOLO V

### ***Articolo 30 - Rinvio***

Per quant'altro non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

### **IL PRESIDENTE**

**Cav. Lav. Ing. Michele Matarrese**